

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1997

relativa alla concessione di assistenza finanziaria eccezionale all'Armenia e alla Georgia

(97/787/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, prima di presentare la sua proposta, la Commissione ha consultato il comitato monetario;

considerando che l'Armenia e la Georgia stanno intraprendendo riforme politiche ed economiche fondamentali e stanno compiendo sforzi notevoli al fine di applicare un modello di economia di mercato;

considerando che tra la Comunità, l'Armenia e la Georgia si stabiliranno rapporti commerciali ed economici nell'ambito dei rispettivi accordi di partenariato e di cooperazione firmati in data 22 aprile 1996;

considerando che nel 1994 l'Armenia e la Georgia hanno concordato con il Fondo monetario internazionale (FMI) una prima serie di provvedimenti di stabilizzazione e di riforma sostenuti da una «Systemic Transformation Facility» del FMI; che il consiglio dell'FMI ha approvato nel giugno 1995 un accordo «stand-by» a sostegno di un ulteriore ambizioso programma di stabilizzazione e di riforme di adeguamento strutturale per il periodo luglio 1995-giugno 1996;

considerando che il consiglio dell'FMI ha approvato nel febbraio 1996 la concessione all'Armenia e alla Georgia di una Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF), linea di credito agevolata triennale, in sostituzione degli attuali accordi stand-by;

considerando che le autorità armene e georgiane si sono formalmente impegnate a provvedere integralmente al servizio di tutte le loro obbligazioni finanziarie esistenti verso la Comunità;

considerando che tali autorità hanno chiesto alla Comunità europea un sostegno finanziario eccezionale;

considerando che l'Armenia e la Georgia sono paesi a basso reddito che versano in condizioni economiche e sociali particolarmente gravi; che tali paesi sono ammessi dalla Banca mondiale e dall'FMI a beneficiare di prestiti a condizioni molto vantaggiose;

considerando che la concessione di assistenza finanziaria comunitaria agevolata sotto forma di prestiti a lungo termine e di contributi a fondo perduto è un provvedi-

mento atto ad aiutare i paesi beneficiari a superare l'attuale momento critico;

considerando che l'assistenza qui prevista, sia per quanto concerne la componente «prestito» che per la componente «dono» riveste carattere altamente eccezionale e pertanto non costituisce alcun precedente per il futuro;

considerando che l'inclusione nella presente assistenza di una componente a fondo perduto non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio;

considerando che la presente assistenza dovrebbe essere gestita dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede all'Armenia e alla Georgia un'assistenza finanziaria eccezionale, sotto forma di prestiti a lungo termine e di contributi a fondo perduto.
2. La componente «prestito» della presente assistenza ammonta ad un importo massimo di 170 milioni di ecu, per una durata estensibile fino a 15 anni e con un periodo di grazia di 10 anni. A tal fine, la Commissione è abilitata a contrarre prestiti a nome della Comunità per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione dei paesi beneficiari attraverso la concessione di prestiti.
3. La componente «aiuto a fondo perduto» della presente assistenza consiste in un importo di 10 milioni di ecu per il 1997 e di 17 milioni di ecu all'anno per il periodo 1998-2002. I prestiti a fondo perduto annuali saranno concessi a condizione che la posizione di debitore netto dello stato beneficiario verso la Comunità sia stata ridotta almeno di un importo equivalente.
4. L'assistenza finanziaria di cui ai paragrafi 2 e 3 sarà fornita ai paesi beneficiari solo a condizione che:
 - a) abbiano pienamente assolto tutti gli obblighi esistenti nei confronti della Comunità;
 - b) attuino in modo soddisfacente un programma globale di adeguamento e di riforma nel contesto di un programma dell'FMI.
5. L'assistenza finanziaria comunitaria è gestita dalla Commissione in stretta consultazione con il comitato monetario e tenuto conto degli accordi presenti e futuri conclusi fra l'FMI ed i paesi beneficiari.

⁽¹⁾ GU C 95 del 24. 3. 1997, pag. 64.

⁽²⁾ GU C 304 del 6. 10. 1997, pag. 39.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni della presente decisione, la Commissione è autorizzata a convenire con le autorità dei paesi beneficiari importi specifici, termini e condizioni connessi con questa assistenza.

2. La Commissione verifica, in consultazione con il comitato monetario, che le politiche dei paesi beneficiari rispettino gli obiettivi e le condizioni dell'assistenza finanziaria prevista dalla presente decisione.

Articolo 3

1. L'importo totale del prestito è messo a disposizione dalla Commissione nel 1997 insieme alla prima quota del contributo a fondo perduto, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4. Successivamente, il resto di detto contributo viene messo a disposizione in quote annue successive, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b).

2. I fondi vengono versati alle banche centrali dei paesi beneficiari.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui all'articolo 1 comportano valuta identica. Tali operazioni non convolgono la Comunità in cambiamenti di scadenza, rischi di cambio e di tasso d'interesse o altri rischi commerciali.

2. La Commissione provvede affinché nelle condizioni del prestito sia inclusa una clausola di rimborso anticipato.

3. Su richiesta dei paesi beneficiari, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni rispettano le condizioni di cui al paragrafo 1 e non conducono né a un prolungamento della durata media del prestito assunto, né a un aumento dell'ammontare, espresso al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni di rifinanziamento o revisione.

4. Tutte le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione delle operazioni di cui alla presente decisione sono a carico dei paesi beneficiari.

5. Il comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

1. Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione.

2. Entro il 31 dicembre 2002 il Consiglio esamina l'attuazione della presente decisione sino a tale data sulla base di una relazione dettagliata della Commissione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER